

N. 01996/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00099/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 99 del 2016, proposto da:
Pietro Mercone, rappresentato e difeso dall'avv. Renato Labriola, con domicilio
eletto presso Renato Labriola in Napoli, via Melisurgo, n.6;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Istituto Autonomo
Comprensivo Madre Teresa di Calcutta, in persona dei legali rappresentanti p.t.,
rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli,
presso la quale sono domiciliati in Napoli, via Diaz, n.11;

per l'annullamento

del provvedimento n. 2732/A17 del 21.12.2015 di reiezione delle istanze di
accesso presentate in data 1.12.2015 e 3.12.2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università
e della Ricerca e dell'Istituto Autonomo Comprensivo Madre Teresa di Calcutta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016 la dott.ssa Anna Corrado e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, nella qualità di componente del Consiglio di Istituto, ha inoltrato al Dirigente Scolastico dell'Istituto Autonomo Comprensivo Statale "Madre Teresa di Calcutta" di **Pignataro Maggiore** richiesta di accesso ai verbali di adunanza e agli atti deliberativi del Consiglio di Istituto del triennio 2013-2015, nonché a tutti i mandati di pagamento effettuati dall'Istituto e relative fatturazioni del medesimo triennio 2013/2015.

Il Dirigente scolastico ha respinto le istanze di cui in epigrafe non risultando alle stesse allegati i motivi e le ragioni in base alle quali le stesse venivano avanzate.

A sostegno del proposto ricorso il ricorrente deduce violazione della disciplina sull'accesso, dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, eccesso di potere per manifesta contraddittorietà, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti. Afferma il ricorrente di aver diritto a conoscere i documenti richiesti nella sua qualità di componente di un organo collegiale dell'Amministrazione.

Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimato affermando la infondatezza delle proposte istanze.

Alla camera di consiglio del 16 marzo 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Va preliminarmente ricordato che secondo l'orientamento consolidato della

giurisprudenza in materia (cfr., ex multis, C.d.S., Ad.Pl., 24 aprile 2012, n. 7; C.d.S., Sez. VI, 10 novembre 2015, n. 5111), la disposizione di cui all'art. 22, comma 2, della legge n. 241 del 1990, pur riconoscendo il diritto di accesso a "chiunque vi abbia interesse", non ha tuttavia introdotto alcun tipo di azione popolare diretta a consentire un qualche controllo generalizzato dell'operato della Amministrazione, tant'è che ha contestualmente definito siffatto interesse come finalizzato alla "tutela" di "situazioni giuridicamente rilevanti".

In altre parole, è da ritenere oramai indiscusso che, ai fini dell'accesso agli atti, il soggetto richiedente deve poter vantare un interesse che, oltre ad essere serio e non emulativo, rivesta carattere "personale e concreto", ossia "ricollegabile alla persona dell'istante da uno specifico rapporto. In sostanza, occorre che il richiedente intenda poter supportare una situazione di cui è titolare, che l'ordinamento stima di sua meritevole tutela", con la conseguenza che è necessario che il richiedente dimostri che, in virtù del proficuo esercizio del diritto di accesso agli atti e/o documenti amministrativi, verrà inequivocabilmente a trovarsi "titolare" di "poteri di natura procedimentale, volti in senso strumentale alla tutela di altri interessi giuridicamente rilevanti, che vengano a collidere o comunque ad intersecarsi con l'esercizio di pubbliche funzioni e che travalichino la dimensione processuale di diritti soggettivi o interessi legittimi, la cui azionabilità diretta prescinde dal preventivo esercizio del diritto di accesso, così come l'esercizio del secondo prescinde dalla prima" (cfr., ex multis, TAR Lazio, Sez. II bis, n. 9235/2015; in conformità, TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 521; TAR Lazio, Sez. II, 11 gennaio 2016, n. 232; TAR Lazio, Sez. II bis, n. 4909/2015).

In piena aderenza a quanto ora rilevato si pone, del resto, la previsione dell'art. 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990, il quale esclude dall'accesso ai documenti amministrativi le istanze preordinate al controllo generalizzato dell'operato delle

Amministrazioni pubbliche.

In ragione di quanto esposto, il Collegio ritiene che il ricorrente non rivesta una posizione differenziata e qualificata, correlata a specifiche situazioni rilevanti per legge, tale da legittimare e, dunque, supportare le richieste di accesso agli atti di cui si discute, atteso che le domande proposte sono rivolte al solo rilascio di “copia conforme di tutti i verbali di adunanza e relativi deliberati ed allegati del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva dello scorso Triennio” (istanza dell’1/12/2015) e “di tutti i mandati di pagamento effettuati dall’istituto e relative fatturazioni dello scorso triennio” senza che il ricorrente adduca alcuna concreta ragione o evidenzi la sussistenza di uno specifico interesse, diretto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata del quale lo stesso sia titolare, ovviamente collegata alla documentazione per la quale è chiesto l’accesso.

Né tantomeno può applicarsi in questa sede la disciplina in tema di accesso ai documenti dettata specificamente per i consiglieri comunali dall’art 43 del d. lgs. 267/2000, che trova la sua ratio nell’esigenza di garantire a questi l’effettività del munus svolto, in quanto trattasi di fattispecie ontologicamente differente da quella di cui trattasi nel caso di specie.

Alla luce delle svolte considerazioni il ricorso va respinto siccome infondato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite in favore delle amministrazioni ricorrenti (ciascuna per la metà), che si liquidano in euro 1500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 16 marzo 2016 con

l'intervento dei magistrati:

Bruno Lelli, Presidente

Umberto Maiello, Consigliere

Anna Corrado, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/04/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

•